



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 38 del 25-07-2024

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N°37 DEL 18.07.2024.

IL SINDACO

Premesso che con propria Ordinanza n.37 del 18.07.2024, a mezzo della quale si disponeva che la Responsabile della struttura sanitaria (poliambulatorio) dott.ssa Tenuta Carmelina, sita in via Papa Giovanni XXIII di questo comune, come riportato nella comunicazione d'intervento della squadra dei VV.FF. appartenenti al Comando Provinciale di Cosenza, n. 4558 di data 12.07.2024, facendo seguito ad un allagamento che aveva interessato i locali posti al primo piano della suddetta struttura sanitaria, provvedesse a disporre alla messa in sicurezza di questi ultimi;

Vista la nota a firma della dott.ssa Tenuta Carmelina quale Responsabile della struttura sanitaria (poliambulatorio) di cui in premessa, acclarata al protocollo generale dell'Ente al numero 16913 del 23.07.2024, con la quale chiedeva la revoca dell'Ordinanza Sindacale n.37 del 18.07.2024 in autotutela, in quanto il suo era un ruolo di referente del Polo Sanitario e come tale non rientrava nelle sue competenze sia la tempistica del ripristino dell'agibilità dei locali che l'eventuali spese per gli interventi da effettuare nei suddetti locali, trattandosi di immobili sedi di poliambulatori pubblici facenti parte dell'Azienda Sanitaria di Cosenza;

Preso atto che nella medesima nota, la dott.ssa Tenuta Carmelina, quale Responsabile della struttura sanitaria (poliambulatorio) fa presente che dell'accaduto aveva informato immediatamente il Direttore del Distretto Rende/Media Valle e l'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Ritenuto quindi valide le motivazioni per l'accoglimento dell'istanza presentata dalla dott.ssa Tenuta Carmelina;

Ritenuto quindi di dover procedere in autotutela alla revoca dell'Ordinanza n.37 del 18.07.2024 in quanto ne sono cessati i presupposti;

Visto l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

La revoca in autotutela dell'Ordinanza n.37 del 18.07.2024;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla dott.ssa Tenuta Carmelina.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza

del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO
ORLANDINO GRECO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005